

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237

ASSEMBLEA DEI SOCI 28/29 APRILE 2006

VERBALE DEPOSITO LISTE NOMINA COLLEGIO SINDACALE

In relazione al punto 3) dell'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Soci, convocata in sede ordinaria e straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 28 aprile 2006, o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo delle Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il padiglione n.9 con ingresso dalla "Porta E" situata in via Belgio, alle ore 9.00 di Sabato 29 aprile 2006, di seguito riportato:

3) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi

ed alle relative previsioni statutarie - riportate in allegato - si informa che è stata validamente presentata n. 1 lista, come di seguito composta:

1. SECCAMANI MAZZOLI GIOVANNIMARIA
2. LAI ALESSANDRO
3. BRONZATO MARCO
4. GLISENTI GIOVANNI
5. ALBERTINI GABRIELE

Verona, 21 aprile 2006

ARTICOLO 45

L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del D.L. n° 58/1998, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
- c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione

di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo nel rispetto delle disposizioni più avanti precisate.

Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati cinque candidati identificati con numerazione progressiva.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 250 soci che abbiano diritto a votare nell'Assemblea che elegge il Collegio e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista – oltre ai documenti di cui ai precedenti commi, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi due candidati in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci e il primo candidato in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale il terzo e il quarto candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci .

Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 15% della totalità dei voti validamente espressi in Assemblea. Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato. Ove nessuna lista

abbia raggiunto tale quorum, si considereranno eletti quali membri effettivi del Collegio Sindacale i primi tre della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e quali membri supplenti il quarto e quinto della medesima lista.

Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo o supplente, si procederà alla sua sostituzione con le modalità di cui all'art. 2401 del codice civile.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal Sindaco Effettivo indicato al numero successivo tra quelli eletti nella medesima lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

Si precisa che il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998.